

Repertorio n. 4192

Raccolta n. 3326

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciannove del mese di giugno

(19 giugno 2023)

alle ore dodici e minuti trenta.

In Verona (VR) Piazzetta Scala n.2, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa **Maria Teresa BATTISTA**, Notaio in Verona, con studio ivi, in Piazzetta Scala n. 2, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona.

SI É RIUNITA

l'assemblea dell'associazione **"FOR CHILDREN - ONLUS"** in sigla **"FOR CHILDREN - ONLUS"** con sede in Affi (VR), in Via G. Carducci n. 6, codice fiscale 02881410233, Ente iscritto nel Registro Nazionale delle persone giuridiche al n. 15/p in data 10 ottobre 2003, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica della denominazione da **"FOR CHILDREN - ONLUS"** in sigla **"FOR CHILDREN - ONLUS"**, in **"GROW UP - ONLUS - APS"**;
- trasferimento della sede da Affi (VR), via G. Carducci n. 6 in Verona (VR), Via Fratta n. 5;
- modifica dell'oggetto integrandolo con le nuove attività;
- adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017 del Codice Terzo Settore;
- dimissioni degli attuali componenti e nomina dei nuovi Componenti del Consiglio Direttivo.

E' PRESENTE

- **KERSCHHACKL Georg**, nato a Wolfsberg (Austria) il 28 maggio 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Dell'identità personale del costituito che si dichiara cittadino austriaco, io Notaio sono certo.

KERSCHHACKL Georg, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, mi richiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea per designazione unanime degli intervenuti lo stesso **KERSCHHACKL Georg** il quale, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo,

CONSTATA E FA CONSTARE

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, per la data odierna alle ore undici e minuti trenta, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli associati;
- che sono presenti in proprio n. 5 (cinque) associati, su un totale di n. 5 aventi diritto al voto, compreso sè medesimo, come da elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che per il Consiglio Direttivo è presente, oltre a sè medesimo

simo in qualità di Presidente:

- KERSCHHACKL Marco, nato a Peschiera del Garda (VR) il 24 settembre 2000, Vice Presidente;
- BRAMBILLA Isabella, nata a Montebelluna (TV) il 26 luglio 1971, Segretaria;
- GIAROLA Elisa, nata a Bussolengo (VR) il 24 marzo 1983, Tesoriere;
- FAINELLO Monica, nata a Verona (VR) il 25 febbraio 1968, Consigliera;
- che la presente adunanza è validamente costituita in quanto convocata nei termini e con le modalità previste dallo statuto dell'Associazione.

oOo

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno ed il Presidente fa presente che occorre modificare lo Statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs. n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd. Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente fa presente:

- che occorre modificare la denominazione, nella quale dovrà essere contenuta l'espressione APS - Associazione di Promozione sociale, da farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- che l'Ente non ha scopo di lucro;
- che l'Ente ha accumulato nel tempo **un patrimonio** di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) dovuto a donazioni varie di associati e di terzi; il codice del terzo settore ed il decreto attuativo del registro Unico nazionale richiedono che il patrimonio dell'Ente sia attestato da apposita relazione di stima che ne specifica entità e composizione.

La relazione di stima è stata redatta in data 16 giugno 2023 dal dottor STEVANELLA Paolo, nato a San Bonifacio (VR) il 6 luglio 1962, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Verona (VR) al n. 490/A ed al Registro dei Revisori Legali rispettivamente al n. 56293, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 21 aprile 1995 n. 31/bis ed asseverata con giuramento innanzi a me Notaio giusta verbale in data odierna repertorio n. 4191, precisando il Presidente che nessun sostanziale mutamento si è verificato nel patrimonio sociale della associazione dalla data di riferimento della valutazione ad oggi.

Quanto **all'organo di controllo** il Presidente da atto che non è necessaria la nomina dell'organo di controllo in quanto non si sono superati i parametri stabiliti dagli articoli 30

e 31 del Codice del Terzo Settore, come lo stesso espressamente afferma e riconosce;

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del Terzo Settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; il Presidente, infine, illustra al Consiglio le attività secondarie e strumentali che l'Associazione intende esercitare e che occorre precisare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19 maggio 2021 n. 107.

Al riguardo il presidente propone di modificare l'**oggetto** inserendo le attività meglio specificate in prosieguo e di cui dà lettura.

Quanto alla **sede** si propone di trasferirla in Via Fratta n. 5, in Verona (VR), con la precisazione che il Consiglio Direttivo potrà decidere il trasferimento della sede ad un altro indirizzo.

Occorrerà tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo e dell'organo di controllo, il registro dei volontari e di altri eventuali organi associativi.

Il presidente dà atto infine che l'associazione **conserverà la qualifica di Onlus** una volta iscritta nel Registro degli enti del terzo settore, fino a quando la commissione Europea non si pronuncerà in merito.

Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata.

Chiarisce lo stesso, che una volta approvate le proposte testè prospettate, si renderà necessario apportare al testo dello statuto le conseguenziali modifiche.

L'assemblea udità la relazione del Presidente in riferimento agli argomenti indicati nell'ordine del giorno,

**con il voto favorevole di
tutti i presenti**

DELIBERA

I

DI MODIFICARE la denominazione dell'Associazione in "GROW UP - ONLUS - APS"

II

- di trasferire la sede da Affi (VR), via G. Carducci n. 6 in **Verona (VR), Via Fratta n. 5;**

III

- di modificare l'oggetto integrandolo con le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante

in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

w) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

IV

DI APPROVARE articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione quale compreso nel documento che mi viene consegnato onde allegarlo al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale previa lettura da me datane al comparente; testo che sostituisce il vigente Statuto;

V

DI APPROVARE le dimissioni degli attuali componenti del Consiglio Direttivo e la nomina dei nuovi Componenti, come segue:

- BRAMBILLA Isabella, nata a Montebelluna (TV) il 26 luglio 1971, Presidente;
- MOR Federica, nata a Manerbio (BS) il 30 marzo 1970, Vice Presidente;
- GIAROLA Elisa, nata a Bussolengo (VR) il 24 marzo 1983, Tesoriere;
- FAINELLO Monica, nata a Verona (VR) il 25 febbraio 1968, Consigliera;
- FILIPPINI Francesca, nata a Verona (VR) il 28 maggio 1975, Consigliere;
- KERSCHHACKL Luca, nato a Peschiera del Garda (VR) il 6 agosto 2002, Consigliere;
- KERSCHHACKL Marco, nato a Peschiera del Garda (VR) il 24 settembre 2000, Consigliere;
- PASETTO Alessandro, nato a Negrar (VR) il 7 aprile 1966, Consigliere;
- KERSCHHACKL Georg, nato a Wolfsberg (Austria) il 28 maggio 1960, Consigliere.

VI

DI DELEGARE l'organo amministrativo e per esso il suo Presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, apportando allo Statuto tutte quelle modifiche aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore tredici e minuti trenta.

Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore

Il presente atto verrà depositato per l'Iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.lgs 117/2017.

Trattamento tributario - Spese

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).

Tutte le spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due fogli per sette facciate fin qui del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio ora che sono le ore quattordici.

FIRMATO: Georg KERSCHHACKL - Notaio Maria Teresa BATTISTA - Sigillo

ALLEGATO A

REPERTORIO N. 4192 RACCOLTA N. 3326

ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"FOR CHILDREN-ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in sigla "FOR CHILDREN-ONLUS"

con sede in Affi (VR), via G. Carducci n. 6

Data: 19 giugno 2023

FOGLIO DELLE PRESENZE

NOME ASSOCIATO

PRESENTE

DELEGA

FIRMA

KERSCHHACKL Georg

SI

NO

KERSCHHACKL Marco

SI

NO

BRAMBILLA Isabella

SI

NO

GIAROLA Elisa

SI

NO

FAINELLO Monica

SI

NO

The block contains a large handwritten signature, likely of the President, and an official circular stamp. The stamp features a central emblem with a star and the text "BATTISTA MARIA TERESA DI GONATO" around the top and "NOTAIO IN VERONA" around the bottom. To the right of the stamp is a large handwritten number "3".

Allegato "B" Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "GROW UP - ONLUS - APS"
TITOLO I
ENUNCIAZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA' -
COMPITI

ART.1 - Enunciazione

È costituita, nel rispetto dell'art.36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "GROW UP - ONLUS - APS".

ART.2 - Denominazione

La denominazione dell'associazione è "GROW UP - ONLUS - APS". Essa è un Ente del Terzo Settore (ETS) (D.Lgs. 3/8/2017 n. 117, successivamente integrato con D.Lgs. 105/2018, in prosieguo CTS - Codice del Terzo Settore).

Ha la forma giuridica di associazione riconosciuta dalla data del 10 ottobre 2003 con il n. 15/P e manterrà la qualifica di ONLUS fino a quando la commissione Europea non si pronuncerà in merito.

ART.3 - Sede

L'associazione "GROW UP - ONLUS - APS" ha sede in **Verona (VR) Via Fratta n. 5.**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'istituzione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare.

ART.4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART.5 - Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione si propone di svolgere attività nei settori:

- a) dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) dell'Assistenza sanitaria;
- c) della beneficenza;
- d) dell'istruzione;
- e) della formazione;
- f) dello sport dilettantistico;
- g) della tutela dei diritti civili in generale ed in particolare a favore dei bambini/ragazzi ed adulti che necessitano di un'adequata tutela.

ART.6 - Attività

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività degli associati e dei volontari sono, con richiamo alle pertinenti lettere di cui all'art. 5 n. 1 del CTS, le seguenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

w) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente all'emanazione dei suddetti decreti.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

ART.7 - Associati - Ammissione - Diritti e doveri- Perdita della qualifica

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto e che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Le persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

La mancata ammissione alla qualifica di associato dovrà essere motivata da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni e comunicata al richiedente a mezzo e-mail o pec, lettera a mano o messaggistica istantanea e voice-over-IP. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

L'associato svolge la propria attività volontaria verso gli

altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione, salvo quanto previsto dal seguente articolo 23.

All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, dopo adeguato avviso e tempo utile per pagamento in mora;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata allo stesso.

In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La comunicazione dell'esclusione deve essere data all'associato escluso a mezzo e-mail o pec, lettera a mano o messaggistica istantanea e voice-over-IP entro 8 giorni dalla delibera. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ART. 8 Volontari

L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari così come definiti dal secondo comma dell'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari sono assicurati per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 - Lavoratori subordinati

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART.10 - Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (se nominato)
- Organo di Revisione (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.11 - Assemblea degli Associati

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Sono invitati ad assistere all'Assemblea, se nominati, i membri dell'organo di controllo, con diritto di intervento ma non di voto, salvo che ne abbiano diritto per altro titolo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto.

La convocazione avviene mediante e-mail o pec, lettera a mano o messaggistica istantanea e voice-over-IP o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche il giorno, il luogo e

l'ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

ART.12 - Assemblea ordinaria degli Associati

1) L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto; in particolare:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività presentato dal Consiglio Direttivo;
- elegge tra gli associati i membri del Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, previa determinazione del loro numero, e delibera sulla loro revoca;
- nomina, se obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno l'organo di controllo e/o il Revisore legale;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio di previsione;
- approva l'eventuale regolamento assembleare o di altra natura proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale destinazione dell'avanzo di gestione nel rispetto della legge e dello Statuto;
- determina l'ammontare delle quote annue associative, le modalità di versamento ed il limite dei rimborsi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio di Gestione intendesse sottoporre.

2) L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e delle linee programmatiche dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, che siano in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne proponga anche l'ordine del giorno; in tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore ai tren-

ta giorni dal ricevimento della richiesta

ART.13 - Assemblea straordinaria degli Associati

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dal presente Statuto.

2. Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11 e da regolamento se approvato.

3. L'Assemblea straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modificazione dello statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora sia presente il 75 % (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. L'intervento dell'Assemblea è consentito mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.14 - Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2) Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, all'atto della nomina, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

3) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

a) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati, al loro recesso e/o esclusione e alle altre ipotesi di perdita della qualità di socio;

b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea ordinaria e

straordinaria;

c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) svolge tutte le altre attività necessarie e le funzioni della gestione sociale; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

e) si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;

f) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;

g) elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente;

h) elegge tra i suoi membri, e su indicazione del Presidente, il Segretario;

i) elegge tra i suoi membri, e su indicazione del Presidente, il Tesoriere;

l) nomina i delegati che partecipano alle Assemblee ordinarie e Straordinarie;

m) promuove la realizzazione delle finalità delle attività dell'Associazione previste dal presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;

n) propone, entro il mese di novembre di ciascun anno, la quota annuale che i soci dovranno versare alla Associazione;

o) provvede alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione a mezzo del suo Presidente;

p) predispone eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;

q) predispone l'eventuale bozza di regolamento ed eventuali sue modifiche da sottoporre all'approvazione assembleare;

r) predispone il bilancio consuntivo annuale della Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che dovrà poi formare oggetto di delibera dell'Assemblea ordinaria, unitamente ad una relazione del Tesoriere e dell'Organo di controllo, se nominato;

s) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività dell'associazione, tenendone informati il Presidente ed il Consiglio Direttivo;

t) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

u) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

4) il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dal Presidente con le stesse modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

6) Delle delibere assunte viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Diretti-

vo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8) Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere, così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere, nelle materie di specifica competenza.

9) L'organo di controllo ed il Revisore legale, se nominati, partecipano alle riunioni con le medesime modalità di convocazione dei membri del Consiglio Direttivo; i relativi membri hanno diritto di intervento, ma non di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' consentito che le adunanze del Consiglio possano svolgersi anche in video conferenza e/o in audio conferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

ART.15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni tipo e sede di giudizio, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.

ART.16 - Il Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.

ART.17 - Il Segretario

Il Segretario, collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni dell'Assemblea ordinaria, e del Consiglio Direttivo. Le assemblee straordinarie relative all'approvazione di modifiche statutarie e allo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione dovranno essere fatte per

atto pubblico alla presenza di un notaio.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.

ART.18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo dell'Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'Assemblea Ordinaria.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.

ART.19 - Organo di Controllo e Revisore dei Conti

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Revisore dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 dall'Assemblea ordinaria per un triennio e può essere rinominato; deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

ART.20 - Esercizio Finanziario - Bilancio - Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.21 - Costituzione del Patrimonio - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

I beni dell'Associazione sono costituiti da :

- a) fondo di dotazione iniziale destinato a costituire il

fondo patrimoniale di garanzia;

b) beni immobili e mobili e valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Associazione a titolo di patrimonio disponibile o indisponibile;

c) dalle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione come meglio infra indicato.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.22- Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

TITOLO V

NORME FINALI

ART.23 - Gratuità delle Cariche Sociali e prestazioni degli associati.

Tutte le cariche dell'Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto ai volontari il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Tutti i volontari dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART.24 - Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali (in modalità digitale):

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

ART.25 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue ad altri enti del terzo settore, operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso;

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO FORFETTARIO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO